

COMUNE DI VILLA SANTINA

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 20, Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

Il Revisore dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTO

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “**revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune in ottemperanza all’art. 20, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.**”, sottoposta all’esame dell’Organo di revisione, per l’acquisizione del parere;

RICHIAMATO

il D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) che stabilisce che l’obiettivo dell’analisi annuale previsto dalla normativa è l’alienazione o la definizione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni, tenendo conto dei seguenti criteri:

- oggetto dell’attività: produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (art. 4, co. 1, T.U.S.P. e art. 5, co. 2, T.U.S.P.);
- riconducibilità alle categorie previste dall’art. 4, co. 2, del T.U.S.P.;
- condizioni previste dall’art. 20, co. 2, del T.U.S.P. ovvero:
 - partecipazioni societarie non rientranti nelle categorie di cui all’art. 4 T.U.S.P.;
 - società che risultino prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 €;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

CONSIDERATO

che la ricognizione in parola, così come disposto dall’art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 – nuovo Testo Unico Società Partecipate – viene effettuata annualmente e, sulla base di apposita relazione tecnica determina l’adozione di un piano di riassetto;

RILEVATO

che l’esito della ricognizione effettuata è dettagliato nell’allegato alla proposta di delibera e supportato dalla relazione tecnica allegata alla proposta di delibera;

RILEVATO ALTRESI’

che dagli atti istruttori compiuti dall’Ente e sulla base delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale sono state identificate le

partecipazioni nelle società CAFC S.p.A. (part. diretta) e FRIULAB s.r.l. (part. indiretta) quali partecipazioni da mantenere senza interventi. Per la partecipazione in ESCO MONTAGNA FVG s.r.l. viene riconfermata la dismissione, deliberata con provvedimento consiliare n. 41 del 30.09.2017. La procedura risulta tuttora in atto mentre per quanto attiene alla partecipazione indiretta in Banca di Cividale SCPA si prende atto di quanto comunicato da CAFC S.p.A. e per la partecipazione indiretta in SECAB soc. coop. Si rimette ogni decisione a ESCO MONTAGNA FVG s.r.l..

VISTI

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e conformità al principio di correttezza dell'azione amministrativa;
- l'art. 239 comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera avente ad oggetto **“revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune in ottemperanza all'art. 20, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.”**.

Villa Santina, 14 dicembre 2020

IL REVISORE DEI CONTI

